

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 13 del 30 Marzo 2015

1. INVESTMENT COMPACT - Pubblicata la L. n. 33/2015, di conversione del D.L. n. 3/2015

E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 (Suppl. Ord. n. 15), la **Legge 24 marzo 2015, n. 33**, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti" (c.d. decreto "**Investment compact**").

I **punti essenziali** del provvedimento sono:

- 1) l'obbligo, per le banche popolari **con attivi maggiori di 8 miliardi**, di trasformarsi in Società per azioni (art. 1). Coinvolti sono i seguenti 10 istituti: *Ubi Uanca, Bper, Bpm, Popolare di Vicenza, Veneto banca, Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, Popolare Bari, Popolare dell'Etruria e del Lazio, Banco Popolare*;
- 2) la disciplina sulla **trasferibilità dei servizi di pagamento** connessi al conto di pagamento detenuto da un consumatore presso un prestatore di servizi di pagamento verso un altro prestatore di servizi di pagamento (art. 2);
- 3) l'agevolazione dell'apertura di un **conto transfrontaliero** da parte dei consumatori (art. 2-bis);
- 4) l'introduzione delle "**Piccole e medie imprese innovative**" e di nuove semplificazioni per la costituzione delle Start-Up innovative(art. 4);
- 5) Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali (art. 6);
- 6) l'istituzione di una "**Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese**" (art. 7);
- 7) le garanzie rilasciate dallo Stato per i **debiti contratti da imprese in amministrazione straordinaria** (art- 7-bis);
- 8) il potenziamento del **Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese** (art. 8-bis).

Per un approfondimento e per scaricare il testo del D.L. n. 3/2015, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 33/2015, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Piccole e medie imprese innovative ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=558>

1.1. L. N. 33/2015 - Introdotta la categoria delle PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE - Prevista l'iscrizione in un'apposita sezione speciale del Registro imprese - Novità dalla legge di conversione

E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 (Suppl. Ord. n. 15), la **Legge 24 marzo 2015, n. 33**, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti" (c.d. decreto "**Investment compact**").

La legge di conversione ha confermato, all'art. 4, **con qualche rilevante novità rispetto al decreto-legge**, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova tipologia di P.M.I., le "**PICCOLE E MEDIE**

IMPRESE INNOVATIVE", estendendo loro parte delle facilitazioni previste per le Start-up innovative, introdotte dal D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.

Le **"PMI Innovative"** - le PMI come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE (*vale a dire le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni euro*), che sono **costituite sotto forma di società di capitali, anche in forma cooperativa** - in possesso dei requisiti previsto dall'art. 4, comma 1, analogamente a quanto previsto per le Start-Up innovative, per poter beneficiare di speciali agevolazioni, **dovranno iscriversi in una apposita Sezione speciale del Registro delle imprese**, a seguito di presentazione di una **domanda in formato elettronico** (art. 4, commi 2 e 3),

Le PMI innovative **saranno soggette al pagamento dei diritti di segreteria e del diritto annuale** dovuto alla Camera di Commercio, ma **saranno esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo** (art. 4, comma 9).

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del D.L. n. 3/2015, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 33/2015, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa** – Piccole e medie imprese innovative ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=552>

1.2. L. N. 33/2015 - Rilevanti novità anche in materia di Start-Up innovative

E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 (Suppl. Ord. n. 15), la **Legge 24 marzo 2015, n. 33**, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"* (c.d. decreto **"Investment compact"**).

Rilevanti novità sono state introdotte anche in materia di **Start-Up innovative**.

In primo luogo, *"al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati"*, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono **redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con firma digitale**, con le modalità previste dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), in conformità del modello standard tipizzato, che dovrà essere adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, e trasmessi al competente ufficio del Registro delle imprese (art. 4, comma 10-bis).

In secondo luogo, con una modifica apportata al comma 8 dell'art. 26, del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012, viene **incrementato di un anno, da 4 a 5**, sia il limite temporale entro il quale poter essere considerata Start up innovativa dalla data di costituzione della società che il periodo massimo di esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio (art. 4, comma 11-ter).

In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470 del Codice Civile e dall'articolo 36, comma 1-bis del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, vengono dettate nuove disposizioni per la **sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale sociale** di Start-Up innovative e di PMI Innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata (art. 4, commi dal 2-bis al 2-quinquies).

Prevista, inoltre, la istituzione, all'interno del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, di un **portale nel quale dovranno essere indicati tutti i documenti e le informazioni necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati** diretti e indiretti in favore delle piccole e medie imprese innovative e delle start-up innovative (art. 4, comma 10-ter) e di un secondo portale informatico, da istituire entro il 30 luglio 2015, che dovrà **raccolgere tutti gli interventi normativi relativi al settore delle Start-up innovative** (art. 4, comma 11-bis), con lo scopo di fornire chiare informazioni rispetto alle modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari utilizzatori. Il portale dovrà altresì contenere una sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori e delle strutture di sostegno alle start-up stesse.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del D.L. n. 3/2015, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 33/2015, si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa** – Start-Up innovative ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=552>

2. COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Nuove risoluzioni dal Ministero dello Sviluppo Economico

Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti nuove risoluzioni:

1) La risoluzione n. 204184 del 18 novembre 2014 reca chiarimenti in materia di **pratica professionale** per l'acquisizione del requisito professionale per l'avvio di attività commerciali al dettaglio nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande. Nello specifico, chiarisce a quale periodo occorra fare riferimento nel valutare il quinquennio precedente previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (articolo 71 comma 6), e se tale requisito divenga permanente.

2) La risoluzione n. 204137 del 18 novembre 2014 reca chiarimenti in merito alla possibilità da parte di un'impresa di segnalare l'inizio dell'attività di **commercio elettronico** tramite più siti web con un'unica SCIA telematica o con tante SCIA quanti sono i siti web tramite i quali si esercita l'attività.

3) La risoluzione n.207497 del 24 novembre 2014 reca chiarimenti circa la possibilità di esercizio, nel medesimo locale, di un'attività commerciale al dettaglio relativa al settore merceologico non alimentare (esercizio di vicinato) e di un'attività di vendita di quotidiani e periodici (punto di vendita esclusivo).

4) La risoluzione n. 207511 del 24 novembre 2014 reca chiarimenti al fine di poter valutare la legittimità di una SCIA presentata per l'inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La SCIA è stata presentata dall'amministratore unico di una SRL il cui socio unico ha subito condanne passate in giudicato per l'esercizio dell'attività in questione, mentre nei confronti dell'amministratore unico non risultano condanne penali definitive.

5) La risoluzione n. 207483 del 24 novembre 2014 reca chiarimenti in merito alle attività consentite nei locali adibiti alla esposizione delle merci. La questione riguarda, nello specifico, due attività di vendita di piastrelle per interni: la prima attività utilizza gli stessi locali sia per la vendita che per l'esposizione; la seconda attività esercita la vendita in un locale e l'esposizione in un locale diverso dal primo, ubicato in un altro luogo del territorio comunale, presso il quale è possibile accedere solo previo appuntamento con il titolare.

6) La risoluzione n. 212752 del 1° dicembre 2014 reca chiarimenti in merito al caso di un esercente che svolge attività di commercio al dettaglio di generi alimentari che ha intenzione di installare un erogatore di birra alla spina sopra il banco. Tanto all'interno quanto all'esterno dell'esercizio commerciale non verrà preposta attrezzatura atta a consentire il consumo della merce sul posto.

7) La risoluzione n. 212733 del 1° dicembre 2014 reca chiarimenti in materia di consumo sul posto con particolare riferimento ad una attività artigianale di focacceria, con preparazione di soli prodotti da forno e con possibilità di vendere bevande confezionate.

Nello specifico l'esercente mette a disposizione dei clienti alcuni tavoli e sedie per la consumazione in loco anche se non è previsto un servizio al tavolo. La zona esterna al locale, dove sono posizionati i tavoli, è di proprietà condominiale, concessa in uso dal condominio a seguito di regolare accordo contrattuale.

8) La risoluzione n. 213720 del 2 dicembre 2014 reca precisazioni in merito alla corretta applicazione della **disciplina del sottocosto** in relazione al termine "referenza".

Si chiede, nello specifico, se sulla base di quanto specificato nella circolare 3528/C del 24 ottobre 2001 in relazione al termine referenza, possa essere considerato corretto il comportamento dell'impresa che predisponga una comunicazione pubblicitaria sul sottocosto così articolata: "*Marca della pasta, 500 grammi, vari formati*", intendendo per marca il nome dell'azienda apposto sul prodotto, per tipologia la natura del prodotto e per quantità il peso del prodotto.

9) La risoluzione n. 219970 del 12 dicembre 2014, risponde sulla validità di un attestato di frequenza di un corso relativo al commercio del settore merceologico alimentare rilasciato dalla Regione ai sensi delle norme regionali, considerate le recenti modifiche alla legge regionale stessa, la quale prevede, quali titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività in discorso, i corsi professionali e i titoli di studio attinenti la sola preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

10) La risoluzione n. 219972 del 12 dicembre 2014 reca chiarimenti in merito all'applicazione del D.P.R. n. 218 del 2001 (recante la disciplina delle **vendite sottocosto**). In particolare si chiarisce che, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 8, le disposizioni del presente decreto non si applicano alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.

Per scaricare il testo delle nuove risoluzioni ministeriali riportate clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29r2qfg>

3. ESERCIZI RICETTIVI - Pubblicato il decreto attuativo del c.d. "decreto Art Bonus" - Credito d'imposta del 30% per chi investe nella digitalizzazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015, il **Decreto 12 febbraio 2015**, recante "*Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator*".

Il decreto, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, reca disposizioni applicative del credito d'imposta per la **riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere**, previsto dall'art. 10, comma 4, del D.L. n. 83/2014, convertito dalla L. n. 106/2014 (c.d. "**decreto Art Bonus**").

Il decreto individua i **oggetti beneficiari** e le **tipologie di spese eleggibili** e stabilisce le **procedure per l'ammissione al beneficio**.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Ministero dovrà definire la **procedura telematica** per richiedere il credito d'imposta.

Lo sgravio, valido per il **triennio 2014-2016**, compete nella misura del **30%** e per una spesa d'importo complessivo **fino ai 12.500 euro**, e vi sono ammessi **impianti wi-fi, software e strutture informatiche** per la vendita diretta online dei servizi di pernottamento, **siti web ottimizzati** per cellulari e smartphone, **pubblicità su siti web specializzati**, servizi di **consulenza per la comunicazione e il marketing digitale** e **formazione del personale dipendente**.

Ricordiamo, infine, che il bonus è previsto anche per i lavori di **eliminazione delle barriere architettoniche**.

Per richiedere il credito d'imposta occorrerà presentare domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo modalità telematiche ancora da definirsi.

Per le spese sostenute nell'anno 2014, la trasmissione delle domande dovrà avvenire entro 60 giorni dalla predisposizione di tali modalità telematiche.

Per le spese sostenute nel 2015 e 2016, le istanze di accesso al credito di imposta dovranno essere inviate **dal 1° gennaio al 28 febbraio**, rispettivamente, del 2016 e del 2017.

Le risorse saranno assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto interministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Commercio, somministrazione e turismo - Turismo - La riforma del turismo ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=444>

4. SALE CINEMATOGRAFICHE - Pubblicato un secondo decreto attuativo del c.d. "decreto Art Bonus" - Credito d'imposta del 30% per trasformazioni e ristrutturazioni

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015, il **Decreto 12 febbraio 2015**, recante "*Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico*".

Il decreto, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, reca disposizioni applicative del **credito d'imposta** di cui al comma 2-bis, dell'art. 6, del D.L. n. 83/2014, convertito dalla L. n. 106/2014 (c.d. "**decreto Art Bonus**"), previsto per la **imprese di esercizio cinematografico** e di **sale cinematografiche**.

Il decreto individua i **oggetti beneficiari** e le **tipologie di spese eleggibili** e stabilisce le **procedure per l'ammissione al beneficio**.

Alle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto, relativamente agli anni 2015 e 2016, un **credito di imposta pari al 30%** delle spese relative agli interventi sostenuti per il **ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico** delle sale cinematografiche **esistenti alla data del 1° gennaio 1980**.

L'utilizzo del credito d'imposta, **nel limite massimo di centomila euro**, è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Gli **interventi ammessi** al credito d'imposta sono:

- 1) *il ripristino di sale inattive;*
- 2) *la trasformazione delle sale mediante aumento del numero di schermi;*
- 3) *la ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche;*
- 4) *l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale.*

Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al presente decreto, sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute e nel **periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016**, le spese inerenti gli interventi di cui sopra, **non iniziati prima del 1° giugno 2014**.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da **apposita attestazione** rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. I crediti di imposta sono riconosciuti, per gli anni 2015 e 2016, nel limite dello stanziamento annuo di **tre milioni di euro** per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 e 2018 e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi.

Le risorse sono **assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande**.

Entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori o dall'acquisto dei beni, le imprese interessate devono presentare al Ministero dei beni culturali un'apposita **domanda** per il riconoscimento del credito, secondo modalità telematiche in corso di definizione.

L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà specificare:

- la **tipologia degli interventi** eleggibili e il relativo costo;
- l'**attestazione** di effettività delle spese sostenute;
- l'ammontare del **credito d'imposta** spettante.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Ministero dovrà definire la **procedura telematica** per richiedere il credito d'imposta.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto interministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Commercio, somministrazione e turismo** - Turismo - La riforma del turismo ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=444>

5. PRODUTTORI INDIPENDENTI DI OPERE AUDIOVISIVE - Pubblicato il decreto che estende il credito d'imposta previsto per le attività cinematografiche

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, il **Decreto 5 febbraio 2015**, recante "*Disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive dell'attribuzione del credito d'imposta per le attività cinematografiche*".

Il decreto dà attuazione all'art. 8, comma 2, D.L. n. 91/2013 («*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*»), convertito dalla L. n. 112/2013, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni relative ai crediti d'imposta per le attività cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337), siano estese ai **produttori indipendenti di opere audiovisive**.

Il decreto qualifica come "**opere audiovisive**" la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto, con contenuto narrativo, documentaristico o di animazione, tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore, destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione.

Sono ammessi ai benefici previsti nel decreto i "**produttori indipendenti**" che risultino **iscritti in apposita sezione dell'elenco** informatico istituito ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 28/2004 presso la **Direzione Generale per il cinema**; aventi sede legale nello Spazio Economico europeo; soggetti a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione; aventi un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiore a 40 mila euro (art. 3).

I benefici sono riconosciuti in relazione agli investimenti nella **produzione di opere audiovisive di nazionalità italiana**, destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un'emittente televisiva, ovvero per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o di un fornitore di servizi di hosting e che rispondano ai **requisiti di eleggibilità culturale** previsti nella Tabella B allegata al decreto (art. 8).

Il credito d'imposta spetta in misura pari al **15% del costo eleggibile** delle opere audiovisive ammissibili ai benefici previsti nel decreto, fino all'ammontare massimo annuo di **3,5 milioni di euro** per ciascun periodo d'imposta (art. 10).

Le procedure per il riconoscimento dei crediti d'imposta alla produzione sono indicati all'art. 12.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29std8c>

6. STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE - Approvata la nuova regola tecnica di prevenzione incendi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, il **Decreto 19 marzo 2015**, recante "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002".

Il decreto del Ministero dell'Interno, **in vigore dal 18 aprile 2015**, sostituisce integralmente gli Allegati I e II del decreto Ministro dell'interno 18 settembre 2002 e approva il nuovo Allegato III, che integra il citato decreto del 18 settembre 2002 introducendo il Titolo V.

L'adeguamento ai **requisiti di sicurezza antincendio** previsti dalle disposizioni dettate dal nuovo decreto che riguardano:

- 1) le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di **ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo** continuativo ovvero diurno, **con oltre i 25 posti letto**, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste (art. 2 – Allegato I);
- 2) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime **ambulatoriale**, aventi **superficie maggiore di 500 m2 e fino a 1.000 m2**, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 3 – Allegato II).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29steak>

7. MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEI PUNTI VENDITA CARBURANTI - Pubblicato il decreto che ne fissa i criteri

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015, il **Decreto 12 febbraio 2015, n. 31**, recante "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Il decreto individua criteri semplificati per la caratterizzazione, **messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti** e, a tale scopo, stabilisce:

- a) i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza;
- b) le modalità di caratterizzazione delle aree;
- c) i criteri di applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica, tenendo conto, in particolare, della ubicazione dell'area contaminata in funzione dell'effettivo scenario di esposizione e di rischio e delle aree limitrofe;
- d) i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica;
- e) i criteri, le modalità e i termini dello svolgimento dell'istruttoria.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29skder>

8. VENDITE CON MODALITA' TELEMATICHE - Emanato il regolamento che stabilisce le regole tecniche e operative

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015, il **Decreto 26 febbraio 2015, n. 32**, recante "Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".

Il presente regolamento stabilisce le regole tecniche e operative per lo svolgimento delle **vendite dei beni mobili e immobili mediante gara telematica** nei casi previsti dal Codice di procedura civile, (art. 1), precisando che per "**operazioni di vendita telematica**" si intendono "*le attività compiute tra il momento della connessione degli offerenti al portale del gestore della vendita telematica e l'aggiudicazione o l'individuazione del miglior offerente*" (art. 2, comma 1, lett. a), dello schema).

Il servizio di vendita telematica è attribuito a soggetti esterni alla struttura del Ministero della Giustizia, cioè ad operatori del mercato definiti "**gestori della vendita telematica**" quali soggetti costituiti in forma societaria autorizzati dal giudice a gestire, appunto, la vendita telematica (art. 2, comma 1, lett. b)).

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di sicurezza, trasparenza e di regolarità delle procedure telematiche cui fa espresso riferimento l'articolo 171-bis C.p.c., il decreto ha previsto la istituzione del **registro dei gestori della vendita telematica**, il quale sarà tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia e ne è responsabile il Direttore Generale della giustizia civile.

Nel registro sono iscritti, a domanda, i gestori della vendita telematica costituiti in forma di società di capitali.

Il gestore è tenuto, poi, a istituire un **registro degli incarichi di vendita telematica ricevuti**, nel quale sono annotate una serie di informazioni (*ufficio giudiziario presso cui pende la procedura, tipo di incarico e di vendita, il numero di lotti posti in vendita, il prezzo, le spese e compensi ecc.*) (art. 9, comma 1).

I predetti dati devono essere annualmente inviati al responsabile, in conformità alla specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero, sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante della Privacy (artt. 9, comma 2, e 26).

Il Capo III del decreto disciplina le **procedure telematiche per le vendite dei beni**, a cominciare dalle modalità di presentazione e di trasmissione dell'offerta (artt. 12, 13 e 14).

L'offerta per la vendita telematica deve contenere, tra l'altro, i dati identificativi dell'offerente, ivi compreso il codice fiscale, l'indicazione del referente della procedura, l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata (PEC) utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni, l'eventuale recapito di telefonia mobile ove poter essere contattati (art. 12, comma 1).

Per garantire la segretezza, l'offerta per la vendita telematica viene cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 (art. 12, comma 3).

Il deposito dell'offerta si perfeziona al momento della generazione della ricevuta di consegna da parte del gestore PEC del Ministero; al fine di garantire la trasparenza consentendo agli altri offerenti di conoscere le condizioni dell'offerta, il software elabora un duplicato contenente l'offerta ad eccezione dei dati identificativi dell'offerente (art. 14, comma 3).

Al fine di agevolare la partecipazione degli offerenti, è poi previsto un apposito invito a connettersi (avviso di connessione) inviato a mezzo PEC e SMS dal gestore all'interessato, al fine di comunicare l'inizio delle operazioni di vendita (art. 16).

Fissate, infine, le **modalità della vendita telematica**, che può essere "sincrona" (art. 21), "sincrona mista" (art. 22), "asincrona" (art. 24).

[Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/29snlxv>

9. CAUSALE CONTRIBUTO "RCAD" - Versamento, tramite modello F24, delle somme dovute all'INPS per il recupero del contributo addizionale CIG

Con la **risoluzione n. 31/E del 23 marzo 2015**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito la causale contributo "**RCAD**" (*Recupero contributo addizionale*) per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute all'INPS per il **recupero del contributo addizionale CIG** (*Cassa integrazione guadagni*). L'emanazione della nuova risoluzione si è resa necessaria in seguito a una richiesta dell'INPS (*con nota del 10 marzo 2015, Prot. 11305*) di rettificare le modalità di compilazione del modello F24, come erano state indicate nella precedente risoluzione 24/E del 4 marzo 2015, istitutiva della suddetta causale contributo.

Nella risoluzione vengono quindi fornite le **istruzioni di compilazione del modello F24**, che avranno efficacia operativa a partire **dal 25 marzo 2015**:

- nel campo "**codice sede**", va inserito il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
- nel campo "**matricola INPS/codice INPS/filiale azienda**", va inserito il codice identificativo dei contributi oggetto di recupero (14 caratteri), come da comunicazione inviata dall'INPS;
- nel campo "**periodo di riferimento**", nelle colonne "*da mm/aaaa*" e "*a mm/aaaa*" va inserito l'inizio e la fine del periodo cui si riferiscono i contributi oggetto di recupero, nel formato "MM/AAAA", come da comunicazione inviata dall'INPS.

[Per scaricare il testo della risoluzione clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://snurl.com/29spvbo>

10. DOCUMENTI FISCALI INFORMATICI - Istituiti due nuovi codici tributo per le sanzioni e gli interessi in materia di imposta di bollo

Con la **risoluzione n. 32/E del 23 marzo 2015**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo per consentire il versamento di **sanzioni e interessi** relativi alle violazioni in materia di **imposta**

di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari tenuti in modalità informatica ai sensi dell'art. 6, D.M. 17 giugno 2014.

Ricordiamo che il D.M. 17 giugno 2014, nel disciplinare le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai **documenti informatici** ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, all'art. 6 prevede che l'imposta di bollo deve essere *"corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con **modalità esclusivamente telematica**"*.

Per consentire il versamento dell'imposta di bollo, la precedente risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014 ha istituito il **codice tributo 2501** denominato *"Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014"*.

Ora, per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle **sanzioni** e degli **interessi** di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 la risoluzione n. 32/E/2015 istituisce i seguenti codici tributo:

- **2502** – denominato *"Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, decreto 17 giugno 2014 - **SANZIONI**"*;

- **2503** - denominato *"Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6, decreto 17 giugno 2014 – **INTERESSI**"*.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *"Erario"* in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a debito versati"*, con l'indicazione nel campo *"anno di riferimento"*, dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento.

Per scaricare il testo della risoluzione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29slzr4>

11. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Una nota operativa dell'Accademia Romana di Ragioneria sull'evoluzione della normativa

Il **modello di società a responsabilità limitata** è stato caratterizzato, nel tempo, da notevoli modifiche apportate alle disposizioni del Codice Civile del 1942, soprattutto a partire dalla riforma attuata con il Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 (c.d. *"Riforma Vietti"*).

Tale tipologia di società è contraddistinta da una **significativa ed accentuata elasticità** nelle persone dei soci, ai quali è concessa un'**ampia autonomia** nel delineare l'assetto organizzativo e gestionale della società.

Il Legislatore ha delineato, negli anni, un corpo normativo sempre più ricco, con l'obiettivo di creare un modello organizzativo più semplice e in linea con le esigenze concrete del mercato, che si avvicini sempre più alle imprese medio/piccole, nelle quali i soci prestano direttamente la propria attività lavorativa.

L'**Accademia Romana di Ragioneria**, con la **nota operativa n. 4/2015**, ripercorre i tratti essenziali dell'evoluzione normativa in materia, approfondendone le modalità di costituzione, l'amministrazione e la disciplina dei controlli. Il documento esamina inoltre la disciplina relativa alle nuove SRL semplificate.

Attualmente, i modelli di SRL disciplinati nell'ordinamento sono i seguenti:

- 1) **SRL ordinaria** (artt. 2462 - 2483, C.C.),
- 2) **SRL con capitale inferiore a 10 mila euro** (artt. 2463, comma 4 e 2483, C.C.),
- 3) **SRL semplificata** (art. 2463-bis, C.C.).

Per scaricare il testo della nota operativa clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29siilb>

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare tutta la normativa di riferimento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Società a responsabilità limitata semplificata ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=479>

12. CINQUE PER MILLE 2015 - Dal 26 marzo al via le domande di iscrizione on line - Termine ultimo il 7 maggio

L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 13/E del 26 marzo 2015**, ha fornito le informazioni necessarie per accedere al riparto del **5 per mille** per l'esercizio 2015.

Al riguardo, l'Agenzia ricorda che la L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha reso strutturale l'agevolazione. Da quest'anno, infatti, il beneficio rappresenta una **forma stabile di finanziamento di settori di rilevanza sociale**.

In considerazione della “*stabilizzazione*” dell’istituto del cinque per mille la presente circolare fornisce, con riguardo agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche, una sintesi degli adempimenti da porre in essere ai fini dell’ammissione al contributo per l’esercizio 2015 e per quelli successivi.

Le istruzioni contenute nel presente documento valgono, pertanto, anche per gli esercizi successivi al 2015, salvo sopravvenute modifiche normative che saranno appositamente segnalate.

Gli **enti del volontariato** (*Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di Promozione Sociale; Organizzazioni di volontariato; Organizzazioni non governative; Cooperative sociali; Associazioni di promozione sociale; Associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle ONLUS*), le **associazioni sportive dilettantistiche** possono iscriversi tramite i servizi telematici dell’Agenzia, *Fisconline* o *Entratel*, compilando l’apposita **domanda di iscrizione** in proprio o per il tramite di un intermediario abilitato.

Il calendario del 5 per mille 2015 non presenta modifiche significative rispetto allo scorso anno.

La domanda può essere presentata dalla data di apertura del canale telematico - fissata al **26 marzo 2015** - fino al termine del **7 maggio 2015**, previsto dal D.P.C.M. del 23 aprile 2010.

Per scaricare il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29svml0>

Per scaricare il testo dei modelli per la presentazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29svmqk>

13. Prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici economici - Avviata una CONSULTAZIONE PUBBLICA sull’adozione delle linee guida

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato una **consultazione pubblica** su uno schema di delibera recante «*Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*».

Le Linee guida sono innanzitutto indirizzate alle **società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni nonché agli enti pubblici economici** tenuti al rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e contengono indicazioni sulla predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione, della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e sull’attuazione della disciplina sulla trasparenza prevista del D.Lgs. n. 33/2013.

L’applicazione delle Linee guida è **sospesa per le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati** e per le loro controllate in attesa degli esiti del tavolo di lavoro che A.N.AC. e MEF hanno avviato con CONSOB in ragione delle peculiarità del regime giuridico applicabile a tali società.

Le Linee guida sono rivolte, inoltre, alle **amministrazioni pubbliche vigilanti**, partecipanti e controllanti da un lato gli enti di diritto privato e dall’altro gli enti pubblici economici.

Già il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità (A.N.AC.) con delibera n. 72 del 2013, aveva previsto l’applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici.

A seguito dell’approvazione del PNA, tuttavia, la normativa anticorruzione prevista dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti delegati ha subito significative modifiche da parte del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare, è stato ridisegnato l’assetto istituzionale incentrando nell’A.N.AC. e nel suo Presidente il sistema della regolazione e della vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola A.N.AC. il compito di predisporre il PNA.

Ad avviso dell’Autorità, infatti, spetta in primo luogo a dette amministrazioni promuovere l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di tali enti. Ciò in ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei confronti degli stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla.

I contributi e le osservazioni potranno essere inviati, utilizzando l'apposito Modulo, entro le ore 18 del 15 aprile 2015.

Per saperne di più e per scaricare il testo della delibera oggetto di consultazione e dell'apposito modulo per inviare le osservazioni e contributi clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29splm0>

14. GARE IPPICHE - Istituito il registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo delle manifestazioni

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015, il **Decreto 23 febbraio 2015**, recante "*Disposizioni per l'istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Mipaaf*".

Il decreto – **in vigore dal 25 marzo 2015** - reca disposizioni che disciplinano l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DPQAI), del **Registro dei funzionari di gara addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella** organizzate dal Ministero ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 449/1999.

Istituito, inoltre, l'**Elenco dei veterinari addetti ai controlli sull'identità e sull'uso delle sostanze proibite**.

I funzionari di gara sono Giudici sportivi. Agli stessi è affidato il **controllo sulla regolarità tecnica e sportiva** delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella e l'adozione dei provvedimenti disciplinari loro riservati in base alle rispettive competenze come definite dalla vigente normativa regolamentare.

Il Registro è articolato in quattro elenchi:

- a) *Elenco dei funzionari addetti al controllo e disciplina delle corse al galoppo;*
- b) *Elenco dei funzionari addetti al controllo e disciplina delle corse al trotto;*
- c) *Elenco dei veterinari addetti ai controlli sull'identità dei cavalli e sull'uso delle sostanze proibite;*
- d) *Elenco dei giudici delle manifestazioni del cavallo da sella.*

Hanno titolo all'iscrizione nel Registro i soggetti in possesso dei requisiti fissati agli articoli 9 e 10 e che abbiano ottenuto il riconoscimento della relativa qualifica attraverso il superamento di specifica prova selettiva.

Le selezioni per l'iscrizione verranno indette entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

In sede di prima applicazione, hanno titolo all'iscrizione nel Registro, **su domanda**, tutti coloro che risultino in possesso della qualifica richiesta in forza dell'iscrizione, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento (25 marzo 2015), negli Elenchi dei commissari e funzionari delle corse (trotto e galoppo) di cui alla deliberazione del Commissario n. 63 del 15 giugno 2011 ovvero in forza del superamento di corso di qualificazione indetto dall'UNIRE/ASSI.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29sqgbz>

15. INAIL - SPORTELLO VIRTUALE LAVORATORI - Servizio on line attivo dal 16 marzo

È attivo, **dal 16 marzo 2015**, il nuovo **servizio online** dell'INAIL pensato per consentire ai lavoratori infortunati, tecnopatici e titolari di rendita di restare sempre aggiornati riguardo lo stato delle pratiche attivate, e per verificare la propria posizione in modo semplice e immediato.

Lo "**Sportello virtuale lavoratori**" rappresenta un ulteriore step compiuto dall'Istituto per **semplificare l'accesso ai servizi** e garantirne la piena fruizione anche in modalità virtuale.

Il servizio è attivo su tutto il territorio della penisola e, allo stato attuale, permette di consultare i **dati anagrafici**, lo **stato della pratica** e le **modalità di pagamento**, i **pagamenti** e la **Certificazione unica**. Numerosi i vantaggi per gli utenti, che potranno autenticarsi seguendo una procedura guidata e partecipare all'iter di gestione dei propri adempimenti, ma anche inoltrare le richieste in modalità telematica.

Un passo in avanti verso l'innovazione e la **dematerializzazione dei documenti** che porterà una **maggiore trasparenza** dell'attività dell'INAIL.

E' previsto a breve anche l'accesso ai servizi online da smartphone e tablet.

Per saperne di più sul nuovo servizio clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29sikw7>

Per accedere allo sportello virtuale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29sifp7>

16. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) - Comunicazione all'INAIL entro il 31 marzo (?)

L'art. 18, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. n. 81/2008, come modificata dall'art. 13, lett. f) del D.Lgs. n. 106/2009, stabilisce che **Il datore di lavoro o il dirigente di qualsiasi settore privato e pubblico devono comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).**

L'art. 47 dello stesso decreto stabilisce i criteri e le modalità di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e/o nelle unità produttive, **senza peraltro fissare alcun termine** il quale provvedere alla comunicazione in questione.

Solo con la **Circolare n. 11 del 12 marzo 2009**, l'INAIL ha fissato al **31 marzo** i ogni anno il termine per la trasmissione dei dati relativi all'anno precedente.

Il datore di lavoro o il dirigente di qualsiasi settore privato e pubblico ha l'obbligo di comunicare, in via telematica, all'INAIL il nominativo del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza (RLS) **solo in caso di cambio o di nuova nomina.**

La nomina del RLS deve **referirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno solare precedente.**

Qualora la situazione nell'anno di riferimento rimanga invariata nessuna comunicazione dovrà essere inoltrata.

Per la segnalazione in questione, l'INAIL ha predisposto una **apposita procedura telematica** accessibile dal sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente.

Ricordiamo che, con la **circolare n. 11 del 10 febbraio 2014**, l'INAIL ha chiarito che la comunicazione deve essere effettuata **per la singola azienda**, ovvero **per ciascuna unità produttiva** in cui si articola l'azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti.

Dalla procedura della comunicazione RLS **sono escluse** le Ambasciate ed i Consolati italiani che operano all'estero per i quali la comunicazione va effettuata tramite PEC alla Sede INAIL di Roma centro al seguente indirizzo: **romacentro@postacert.inail.it** utilizzando lo specifico "modello" scaricabile dal sito IINAIL (entrando nella sezione "Modulistica" scegliendo "Sicurezza sul lavoro").

L'art. 55, comma 5, lett. l), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, in caso di violazione dell'art. 18 comma 1, lettera aa) del medesimo Decreto, una **sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro.**

Rimane qualche **perplessità** sull'applicazione di tale sanzione, visto che la stessa norma non ha fissato un termine entro cui provvedere alla comunicazione in questione.

Per saperne di più e per accedere al servizio on line clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://sicurezzasullavoro.inail.it/CanaleSicurezza/DettaglioNews/UCM_122007.html

Per accedere allo sportello virtuale clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29sir3j>

17. AGENDA DIGITALE - Firmato protocollo d'intesa tra AgID e Regioni centrali

È stato firmato a Perugia, il 23 marzo 2015, il **Protocollo d'Intesa** tra l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e le Regioni dell'Italia centrale per l'attuazione dell'Agenda Digitale.

Umbria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Lazio hanno sottoscritto l'accordo che prevede il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano Crescita Digitale, attraverso un percorso collaborativo che definisce impegni condivisi per l'attuazione di azioni interregionali.

Punti centrali dell'intesa sono l'individuazione di soluzioni e prassi comuni, la promozione e la diffusione della cultura e delle competenze digitali sui territori, lo sviluppo del cloud-computing, la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, la diffusione dei dati aperti e la creazione di servizi pubblici digitali disegnati partendo dai bisogni del cittadino.

L'accordo, che ha una **durata di tre anni**, prevede che le regioni si impegnino sin da subito ad individuare una "task force" che svolga il ruolo di interlocutore per le iniziative di collaborazione.

Entro il mese di giugno 2015 sarà costituito il tavolo di coordinamento, entro settembre sarà completata la fase di inizio del protocollo che comprende la pianificazione dei prodotti e dei servizi da erogare nella prima fase di realizzazione.

L'Agenzia per l'Italia Digitale, sottoscrivendo l'accordo, si impegna a favorire e sviluppare comunità di pratica interregionali che accompagnino la crescita e il coordinamento dei singoli territori.

Per accedere al sito dell'AgID clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.agid.gov.it/notizie/2015/03/24/firmato-protocollo-d-intesa-le-regioni-centrali-lattuazione-dellagenda-digitale>

18. WEB TICKET STAMPATO DA CASA - Lo "Sportello senza fila" all'Agenzia delle Entrate è una realtà

Il "numeretto" che si prende online è l'**eliminacode elettronico** che consente di prenotare il proprio turno prima di uscire per recarsi all'ufficio fiscale nell'orario prestabilito.

La sperimentazione, partita già da un paio d'anni in alcune Regioni, si è conclusa positivamente. E ora tutti i contribuenti, in qualsiasi parte d'Italia, possono "staccare" il biglietto direttamente dal proprio PC e avere i servizi dal primo operatore libero, dopo l'arrivo, all'orario indicato sul tagliando, presso l'ufficio prescelto.

Già dalle 6 del mattino, e fino a esaurimento della disponibilità giornaliera, è possibile prenotare il ticket.

Il *web ticket* si affianca agli altri sistemi per fissare un appuntamento già esistenti: al telefono oppure *online*, tramite il sito dell'Agenzia o attraverso il proprio cassetto fiscale.

Per materializzare il ticket "virtuale" è necessario accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate – sezione "Contatta l'Agenzia" - Assistenza fiscale – Elimina code online.

Si dovrà seguire un percorso guidato e, dopo aver selezionato regione, città, ufficio e servizio desiderato, va compilata una scheda con i propri dati anagrafici.

Inviata la richiesta, arriverà una mail all'indirizzo di posta elettronica indicato, con la conferma della prenotazione e un link per accedere al biglietto, da stampare e presentare in ufficio.

La procedura consente di risparmiare tempo e di evitare il fastidio di mettersi in coda.

È opportuno, però, rispettare l'orario dell'appuntamento riportato sul ticket (è temporizzato in maniera tale da consentire al contribuente di raggiungere tranquillamente l'ufficio): la prenotazione, infatti, è **valida esclusivamente per la giornata in cui viene effettuata e all'ora prestabilita.**

(Fonte: *FiscoOggi.it*)

Per accedere al servizio clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta>

19. Accorpamento tra le Camere di Commercio di PALERMO ed ENNA

Con **decreto del 17 marzo 2015**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata "**Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna**", mediante **accorpamento tra le Camere di Commercio di Palermo e Enna.**

La nuova Camera di Commercio avrà la **sede legale in Palermo, Via Emerico Amari, 11 e una sede secondaria in Enna, Piazza Garibaldi, 1.**

Previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l'ultimo passaggio che mancava per chiudere l'iter di accorpamento tra i due Enti, **deliberato in contemporanea dai due Consigli camerali in data 19 dicembre 2014.**

Il **Dr. Vincenzo Genco**, attuale Segretario Generale della Camera di Commercio di Palermo, è **nominato Commissario ad acta**, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna".

Per scaricare il testo del decreto del 17 marzo 2015 clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_17_marzo_2015.pdf

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
(DAL 23 AL 28 MARZO 2015)

1) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 12 febbraio 2015, n. 31: Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29skder>

2) Ministero dei Beni e della Attività culturali e del Turismo - Decreto 12 febbraio 2015: Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator. (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29skdku>

3) Ministero della Giustizia - Decreto 26 febbraio 2015, n. 32: Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29snlxv>

4) Ministero dei Beni e della Attività culturali e del Turismo - Decreto 12 febbraio 2015: Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico. (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29snm48>

5) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali – Decreto 23 febbraio 2015: Disposizioni per l'istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Mipaaf. (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29sqgbz>

6) Ministero dei Beni e della Attività culturali e del Turismo - Decreto 5 febbraio 2015: Disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive dell'attribuzione del credito d'imposta per le attività cinematografiche. (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29std8c>

7) Ministero dell'Interno – Decreto 19 marzo 2015: Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002. (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29steak>

8) Legge 24 marzo 2015, n. 33: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 – Suppl. Ord. n. 15).

Per scaricare il testo del decreto legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29svfhf>

9) Legge 24 marzo 2015, n. 34: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 – Suppl. Ord. n. 15).

Per scaricare il testo del decreto legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29svfix>

10) Istituto Nazionale di Statistica – Comunicato: Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di febbraio 2015, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2015).

Per scaricare gli indici al consumo per le famiglie di operai e impiegati clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29sx3me>

10) Banca d'Italia - Provvedimento 22 dicembre 2014: Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM. (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2015 – Suppl. Straordinario. n. 4).

Per scaricare il testo del provvedimento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29sx47t>

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

1) Regolamento (UE) 2015/496 del Consiglio del 17 marzo 2015, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l'Istituto universitario europeo di Firenze. (G.U.U.E. n. L 79/1 del 27 marzo 2015).

Per scaricare il testo del regolamento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_079_R_0001&from=IT

*Lo staff di TuttoCamere.it
augura a tutti una
serena e felice Pasqua!!*